

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali  
Titolo I - Degli organi giudiziari

### **Art. 3 Pendenza di lite davanti a giudice straniero. (Abrogato)**

[La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa.]